



Regolamento di processo per la gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate di Banca Mediolanum

Processo

Regolamento emesso il 20 settembre 2022

Owner del processo: Divisione Affari Societari

Indice

1	Premessa ed ambito di applicazione.....	3
1.1	Obiettivi del Documento	3
1.2	Struttura del documento.....	4
1.3	Definizioni	5
2	Gli attori coinvolti.....	7
2.1	Consiglio di Amministrazione	7
2.2	FGIP	7
2.3	FOCIP.....	8
2.4	Divisione Affari Societari.....	9
2.5	Funzione Compliance.....	9
2.6	Settore Investor Relations	9
2.7	Settore Media Relations.....	9
3	Fasi del processo.....	9
3.1	Formazione ed individuazione delle informazioni privilegiate	10
3.1.1	Mappatura delle informazioni rilevanti	10
3.1.2	Individuazione della specifica informazione rilevante	12
3.1.3	Monitoraggio delle specifiche informazioni rilevanti	14
3.1.4	Rilevamento del carattere privilegiato.....	14
3.2	Gestione dell' Insider List	16
3.3	Comunicazione delle informazioni privilegiate	17
3.3.1	Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate.....	17
3.4	Comunicazione selettiva	20
3.4.1	Comunicazione delle informazioni privilegiate a terzi.....	20
3.4.2	Diffusione tempestiva in caso di divulgazione	21
3.5	Comunicazione al pubblico e alle Autorità di informazioni privilegiate e di altre informazioni... 21	
3.5.1	Procedura per la comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate	21
3.5.2	Strutture competenti alla comunicazione al pubblico.....	23
3.5.3	Richieste di comunicazioni al mercato da parte delle Autorità di Vigilanza	24
3.6	Ulteriori misure di prevenzione degli abusi di mercato e restrizioni operative	24
3.6.1	Principi generali e misure di riservatezza	24
3.6.2	Specifiche misure di riservatezza	25
3.6.3	Restrizioni operative e personali	26
4	Il contesto normativo esterno	26
5	Le policy e la normativa interna di riferimento.....	27
	Allegato 1	28
	Allegato 2	29

1 Premessa ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento è redatto in conformità alle disposizioni contenute, primariamente, nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**MAR**"), nonché nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 avente ad oggetto norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum altresì in applicazione e in osservanza delle linee guida contenute nella "Policy MAR".

In merito alle disposizioni operative per la gestione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate della Società di cui all'art 18 del MAR si rinvia al successivo capitolo III del presente documento.

Il presente Regolamento contiene le disposizioni per la gestione e il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate e descrive le modalità da osservare per la comunicazione all'esterno di dati e notizie riguardanti Banca Mediolanum S.p.A. e le società da essa controllate (di seguito collettivamente indicate come "**Gruppo Mediolanum**" o "**Gruppo**"), per evitare e prevenire condotte illecite ai sensi della disciplina *market abuse*.

Sono tenuti al rispetto della presente procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali ove nominati, i Dirigenti, i Dipendenti, i Consulenti Finanziari, gli Agenti e tutti i Collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e delle società da essa controllate, nonché i soggetti "esterni" iscritti nel Registro Insider che a qualsiasi titolo abbiano un analogo accesso alle informazioni riservate e/o privilegiate riguardanti Banca Mediolanum S.p.A. ed il relativo Gruppo.

Non è invece trattata in questa sede la materia della comunicazione delle operazioni di compravendita effettuate (i) dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (cd. persone rilevanti) e dalle persone a queste strettamente legate di cui all'art. 19 MAR (*internal dealing*), al Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 nonché (ii) dagli azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 118 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), in merito alla quale si fa rinvio allo specifico documento intitolato "*Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*" - approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance, alla voce Internal Dealing.

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L'obbligo di disciplinare il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate si applica alle Società del Gruppo qualificabili come Emittenti nei seguenti termini:


- emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, ovvero per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, su un Mercato Regolamentato;
- emittenti strumenti finanziari negoziati su un MTF (Multilateral trading facilities), ammessi alla negoziazione su un MTF (Multilateral trading facilities) o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF (Multilateral trading facilities);

- emittenti strumenti finanziari negoziati su un OTF (organized trading facilities).

Le strutture della Società e delle Controllate sono tenute a verificare, ciascuna per quanto di propria competenza, e secondo il criterio della proporzionalità nell'ambito delle attività da esse svolte, i presupposti di applicazione del presente Regolamento per la corretta trattazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente gli Strumenti Finanziari emessi da una Società del Gruppo e ad attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle misure attuative adottate dalle funzioni di conformità specialistica.

L'approvazione nonché l'eventuale modifica o aggiornamento del presente Regolamento è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutto il personale del Gruppo a cura della FGIP. A tal fine la stessa valuta l'opportunità di svolgere apposite sessioni di formazione del personale, anche avvalendosi del supporto delle FOCIP di riferimento.

Con riferimento alla "Policy di Gruppo sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della Normativa Interna", il presente documento si colloca al secondo livello della piramide documentale richiamata nello schema seguente.



1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto di 5 capitoli oltre agli allegati.

Di seguito sono descritte sinteticamente le principali tematiche trattate nei prossimi capitoli:

Capitolo 2: Gli attori coinvolti

Obiettivo del Capitolo è descrivere e richiamare in modo chiaro ruolo e responsabilità degli attori coinvolti nel processo oggetto del presente documento, definendo modalità di integrazione e coordinamento previste nei casi di processo di carattere interfunzionale.

Capitolo 3: Fasi del processo

Obiettivo del Capitolo è descrivere gli aspetti di carattere organizzativo il processo e modalità di interazione con altre entità organizzative o di società terze, interne o esterne al Gruppo Mediolanum, in relazione al processo oggetto di regolamentazione, gli strumenti utilizzati e gli *output* attesi dalle fasi in cui il processo è articolato.

Capitolo 4: Il contesto normativo esterno

Obiettivo del Capitolo è descrivere il quadro normativo esterno di riferimento nell'ambito rilevante per il processo oggetto di regolamentazione (es. normativa di primo e secondo livello)

Capitolo 5: Le policy e la normativa interna di riferimento

Obiettivo del Capitolo è descrivere le fonti informative interne al Gruppo Mediolanum (es. policy, procedure operative, regolamenti di processo) che presentano relazioni con il processo in esame.

1.3 DEFINIZIONI

Banca Mediolanum o Società: Banca Mediolanum S.p.A.

Emittente: soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari e che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato (art. 3 del Regolamento MAR).

FGIP: la "Funzione gestione Informazioni privilegiate", deputata allo svolgimento delle attività ad essa attribuite nel presente Regolamento, composta dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal CFO.

FOCIP: struttura organizzativa, comunque denominata ed appartenente a qualunque area, funzione, divisione, unità organizzativa che, in relazione ad un Tipo di Informazione Rilevante, svolge il ruolo di promotore e gestore del processo aziendale dal quale può avere origine la specifica Informazione Rilevante o l'Informazione Privilegiata. L'Allegato 1 esemplificativo e oggetto di aggiornamento da parte della Divisione Organizzazione e Project Management individua, per ciascun Tipo di Informazione Rilevante, le FOCIP di riferimento. Rientrano tra le FOCIP anche le strutture organizzative, comunque denominate che, in presenza di specifiche esigenze di condivisione della documentazione aziendale e delle relative attività di analisi, per motivate ragioni di collaborazione professionale, entrano in possesso di specifiche Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate.

Informazioni Privilegiate: informazioni

– aventi un carattere preciso, ossia che:

- a) fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla

determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;

- che non sono state rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari;
- che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Qualora l'informazione dovesse riguardare un "processo prolungato" che si svolge in più "tappe", ciascuna tappa di natura intermedia potrebbe, a sua volta, essere costituita da eventi o circostanza che si sono verificati o si verificheranno e quindi classificata come "privilegiata".

Insider List o Registro Insider: elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate relative alla Società.

Mercato Regolamentato o MR: come definito dall'art. 4 par. 1, punto 21) della Direttiva 2014/65/UE, vale a dire un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della Direttiva 2014/65/UE.

RIL: elenco delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Rilevanti relative alla Società.

SDIR: il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa vigente;

Sistema multilaterale di negoziazione o MTF: come definito dall'art. 4 par. 1, punto 22) della Direttiva 2014/65/UE, vale a dire un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva 2014/65/UE;

Sistema organizzato di negoziazione o OTF: come definito dall'art. 4 par. 1, punto 23) della Direttiva 2014/65/UE, vale a dire un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva 2014/65/UE;

Società Controllate o Società del Gruppo: società del Gruppo Mediolanum.

Specifica informazione rilevante: ogni informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente un emittente, non ancora resa pubblica, che in un successivo momento, anche immediato, può assumere natura privilegiata in virtù del configurarsi del carattere preciso e/o di sufficienti livelli di *price sensitivity* e/o per altre ragioni.

Strumenti finanziari: ai fini del presente Regolamento sono tali:

- ogni strumento finanziario rientrante nella definizione di cui all'art. 4, par. 1, n. 15 della

Direttiva 2014/65/UE (e dunque ricompreso nelle fattispecie elencate nella sezione C dell'Allegato I della medesima Direttiva);

- gli strumenti finanziari derivati collegati a quelli di cui al precedente alinea anche se non ammessi alla negoziazione o negoziati su un MR, MTF o OTF (o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione). A tal fine possono considerarsi collegati gli strumenti derivati il cui valore dipende dagli strumenti di cui al precedente alinea.

Tipologie o Tipi di informazioni rilevanti: tipi di informazioni che l'emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

2 Gli attori coinvolti

2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità in merito all'adozione del presente Regolamento, oltre che della Policy in materia di abusi di mercato. Il Consiglio ha altresì il compito di supervisionare la corretta gestione dell'intero processo di informazione al pubblico e di comunicazione, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali Funzioni aziendali e verificando nel tempo le scelte e le decisioni da questi ultimi assunte.

2.2 FGIP

La FGIP è composta dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal CFO. La FGIP opera di norma collegialmente salvo nei casi di urgenza o temporaneo impedimento in cui i suoi membri possono anche decidere in via autonoma. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, in coerenza con quanto riportato nel presente paragrafo e nel prosieguo del presente Regolamento, la FGIP si avvale del supporto della Divisione Affari Societari, del Settore Investor Relations e del Settore Media Relations. Con riferimento alla Società ed alle informazioni di natura privilegiata/rilevante originate da Società Controllate, i compiti della FGIP vengono attribuiti nei termini indicati di seguito:

- a) definisce e valuta periodicamente il presente Regolamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche ritenute opportune;
- b) individua le FOCIP e informa i soggetti individuati quali responsabili delle FOCIP circa la relativa identificazione;
- c) provvede alla conservazione e al periodico aggiornamento dell'elenco relativo alla identificazione e alla composizione delle FOCIP;
- d) adotta disposizioni attuative da indirizzare alle FOCIP, con riguardo alla corretta alimentazione della RIL e dell'Insider List;
- e) offre alle strutture a vario titolo coinvolte nella trattazione delle Specifiche informazioni rilevanti e delle Informazioni privilegiate supporto nell'applicazione della normativa di riferimento;
- f) indirizza le FOCIP per la corretta applicazione del presente Regolamento e fornisce supporto alle medesime ai fini dell'identificazione delle Specifiche informazioni rilevanti;

- g) definisce i criteri per l'individuazione delle Specifiche informazioni rilevanti;
- h) predispone e aggiorna la mappatura dei Tipi di informazioni rilevanti;
- i) individua le Specifiche informazioni rilevanti in relazione all'attivazione della RIL da parte delle competenti funzioni;
- j) monitora la circolazione delle Specifiche informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, attivandosi sulla base delle segnalazioni ricevute dalle FOCIP;
- k) monitora le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata, instaurando a tal fine adeguati flussi informativi con i responsabili delle FOCIP coinvolte;
- l) individua il momento in cui la Specifica informazione rilevante diviene Informazione Privilegiata;
- m) gestisce le RIL e le Insider List assicurando che siano correttamente tenute e conservate in osservanza della normativa applicabile e delle Linee Guida Consob in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate (le "**Linee Guida Consob**");
- n) provvede alla validazione delle richieste di attivazione e aggiornamento delle RIL e dell'Insider List in relazione alle Specifiche informazioni rilevanti e alle Informazioni Privilegiate;
- o) provvede affinché sia comunicata ai soggetti interessati l'inclusione nella RIL e/o nell'Insider List, unitamente ai conseguenti obblighi e i divieti connessi a tale iscrizione, nonché la relativa cancellazione;
- p) valuta la tempistica di pubblicazione delle informazioni;
- q) provvede alla predisposizione e pubblicazione dei comunicati *price sensitive* interfacciandosi con Settore Investor Relations o Settore Media Relations a seconda del tipo di comunicazione;
- r) monitora l'eventuale comunicazione di Specifiche informazioni rilevanti e di Informazioni Privilegiate che dovesse avvenire in occasione degli incontri con gli investitori, gli analisti e nei rapporti con la stampa;
- s) valuta la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e propone se del caso l'attivazione della procedura di ritardo monitorando nel continuo il permanere delle condizioni medesime.

2.3 FOCIP

Le FOCIP sono identificate dalla FGIP con il supporto della Divisione Affari Societari e della Divisione Organizzazione e Project Management. Ciascuna FOCIP nel proprio settore di riferimento, tenuto conto della mappatura dei Tipi di informazioni rilevanti, è responsabile delle seguenti principali attività:

- a) sulla base dei criteri quantitativi/qualitativi identificati al successivo paragrafo 3.1, identificare le Specifiche informazioni rilevanti e provvedere ad informare la Divisione Affari Societari ai fini dell'alimentazione delle RIL;
- b) informare la Divisione Affari Societari in merito ai dati identificativi delle persone che risultano essere venute a conoscenza della Specifica informazione rilevante o dell'Informazione Privilegiata ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento nel continuo delle RIL e/o delle Insider List;
- c) informare la Divisione Affari Societari di ogni circostanza ritenuta utile ai fini

dell'adempimento da parte della FGIP degli obblighi di corretta gestione delle Informazioni Privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo l'evoluzione della Specifica informazione rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata.

2.4 DIVISIONE AFFARI SOCIETARI

La Divisione Affari Societari supporta l'operatività degli organi sociali e della FGIP e fornisce consulenza per tutti gli aspetti di natura societaria, oltre a gestire le relazioni di propria competenza con le Autorità di Vigilanza competenti e con i gestori dei mercati su cui sono negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla Società.

In particolare, alla Divisione Affari Societari è attribuita la responsabilità di:

- gestire le comunicazioni da inviare ai soci ed ai gestori del mercato e riscontrare le richieste delle Autorità di vigilanza;
- notificare e motivare per iscritto – sulla base delle indicazioni della FGIP – all'Autorità competente il ritardo nella divulgazione al pubblico di Informazioni Privilegiate;
- redigere e gestire la RIL e il Registro Insider;
- effettuare le relative comunicazioni alle Autorità di Vigilanza con riferimento alla gestione delle Informazioni Privilegiate relative agli Strumenti Finanziari emessi da Banca Mediolanum;
- proporre aggiornamenti ai fini della revisione periodica del presente Regolamento sulla base delle indicazioni ricevute dalla FGIP.

2.5 FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance ha la responsabilità di presidiare il rischio di non conformità alle norme. In particolare, la Funzione è responsabile di effettuare controlli di secondo livello con riferimento alla corretta gestione delle Informazioni Privilegiate/Rilevanti relative agli Strumenti Finanziari emessi da Banca Mediolanum.

2.6 SETTORE INVESTOR RELATIONS

Il Settore Investor Relations ricopre un ruolo di supporto della Banca all'interno del processo di gestione della comunicazione verso l'esterno di dati ed informazioni di carattere aziendale. In tale ambito, cura i rapporti con analisti finanziari ed investitori istituzionali.

2.7 SETTORE MEDIA RELATIONS


Il Settore Media Relations supporta la Banca all'interno del processo di gestione della comunicazione verso l'esterno di dati ed informazioni di carattere aziendale. In tale ambito, cura i rapporti con la stampa e gli altri organi/ mezzi di comunicazione, al fine di garantire la corretta divulgazione al pubblico di dati ed informazioni aziendali.

3 Fasi del processo

Facendo riferimento alla tassonomia dei processi aziendali, il processo in esame è classificato come di seguito riportato:

620_1_00_00 Processi direzionali 620_1_06_00 Gestione dei controlli interni
620_1_06_02 Market Abuse

Di seguito è rappresentato il processo nella sua articolazione complessiva:




I seguenti paragrafi descrivono le fasi del processo sopra illustrate.

3.1 FORMAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Il processo che conduce alla formazione di un'Informazione Privilegiata avviene secondo le seguenti fasi:

1. mappatura dei Tipi di informazioni rilevanti a cura della FGIP;
2. identificazione della Specifica informazione rilevante a cura della FOCIP competente e validazione a cura della FGIP;
3. monitoraggio della Specifica informazione rilevante sulla base delle fasi evolutive preliminari alla trasformazione dell'informazione in privilegiata, e annotazione delle ulteriori strutture o persone coinvolte nel processo di volta in volta interessato, a cura della FGIP;
4. rilevamento del momento in cui l'informazione, da rilevante, assume definitivamente carattere privilegiato, a cura della FGIP.



I seguenti paragrafi descrivono le fasi del processo sopra illustrate.

3.1.1 MAPPATURA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

La FGIP, secondo quanto precisato al paragrafo 3.1.2, individua e monitora le Tipologie di informazioni rilevanti, ossia quei tipi di informazioni che possono essere ritenuti rilevanti, in

quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente Banca Mediolanum e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata (c.d. “**Mappatura**”).

Tale Mappatura è elaborata facendo riferimento alle unità organizzative (FOCIP) nell’ambito delle quali si ritiene più probabile possano sorgere Specifiche informazioni rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, tenuto conto dell’organizzazione e delle attività caratteristiche di Banca Mediolanum.

La FGIP predispone e aggiorna un elenco contenente le Tipologie di informazioni rilevanti, individuando per ciascuno di essi le FOCIP coinvolte nella loro trattazione. In tale attività si avvale del supporto della Divisione Affari Societari e della Divisione Organizzazione e Project Management.

Come meglio descritto nel paragrafo 3.1.2, al fine di facilitare l’individuazione delle informazioni rilevanti, le Tipologie di informazioni rilevanti sono state ricondotte a due *cluster* di informazioni, in funzione dell’impatto quantitativo che si presume l’informazione possa avere:

- sui risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*). A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a tale *cluster* le seguenti informazioni:
 - svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
 - procedure concorsuali;
 - policy di distribuzione dei dividendi;
- su Patrimonio/Capitale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a tale categoria le seguenti informazioni:
 - assetti proprietari;
 - acquisizioni, fusioni, scissioni.

Nell’Allegato 1 è riportato un modello esemplificativo di associazione tra Tipologie di informazioni rilevanti e FOCIP potenzialmente coinvolte, con una soglia identificativa di materialità per facilitare la valutazione delle FOCIP sulla segnalazione delle Specifiche informazioni rilevanti.

Il modello viene conservato dalla Divisione Affari Societari ed è soggetto ad aggiornamento periodico a seguito di segnalazioni della FGIP per quanto riguarda le Tipologie di informazioni rilevanti, da parte della Divisione Organizzazione e Project Management per quanto riguarda modifiche degli assetti organizzativi e da parte della Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio per quanto riguarda modifiche alle soglie di materialità. Trattandosi di un allegato operativo la modifica non comporta la necessità di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenendo sotto la supervisione della FGIP, composta tra gli altri dall’Amministratore Delegato.

La preliminare Mappatura rappresenta un passaggio prodromico ai fini della successiva individuazione delle Specifiche informazioni rilevanti, ovverosia le singole informazioni che rientrano nelle Tipologie di informazioni rilevanti e che, a giudizio dell’Emittente, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

La FGIP valuta nel continuo l’adeguatezza della Mappatura delle Tipologie di informazioni rilevanti, modificandola ove necessario secondo modalità definite nella guida di processo.

3.1.2 INDIVIDUAZIONE DELLA SPECIFICA INFORMAZIONE RILEVANTE

In linea generale, nella gestione di progetti o eventi che rientrano nelle Tipologie di informazioni rilevanti, ciascuna FOCIP, sulla base dei criteri e delle condizioni di seguito riportati, individua il sorgere di una Specifica informazione rilevante, con conseguente concreta possibilità che tale informazione divenga in futuro privilegiata, anche se non ne è ancora quantificabile un livello di probabilità. A tal fine, le comunicazioni alla FGIP devono contenere gli elementi necessari a valutare la rilevanza della fattispecie in relazione agli obblighi individuati nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai motivi per cui si ritiene che una informazione possa qualificarsi come Specifica informazione rilevante. La FGIP mantiene evidenza di tali elementi, e potrà chiedere ogni ulteriore dettaglio informativo ritenuto necessario.

Al fine di meglio gestire l'attività di segnalazione delle Specifiche informazioni rilevanti, sono state definite delle "soglie di rilevanza" che fungono da riferimento indicativo per le FOCIP nell'attività di segnalazione delle informazioni alla FGIP. Nel prosieguo del paragrafo sono indicate in dettaglio tali soglie, in funzione dei *cluster* di informazioni rilevanti individuate (come indicato nel paragrafo 3.1.1).

Inoltre, ogni dipendente o esponente aziendale di Banca Mediolanum e delle altre Società del Gruppo che ritiene, per quanto a sua conoscenza, di aver acquisito Specifiche informazioni rilevanti, in ragione dell'attività svolta o ruolo ricoperto, è tenuto a darne comunicazione alla Divisione Affari Societari, che ne informerà la FGIP.

Le strutture delle funzioni FOCIP sono tenute a prestare piena collaborazione e ad assicurare la massima trasparenza, in modo da contribuire alla tempestività degli adempimenti richiesti alle FGIP.

3.1.2.1 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI

Casi di Specifiche informazioni rilevanti per tutti gli Strumenti Finanziari

Ferma restando la valutazione caso per caso della rilevanza della singola fattispecie, costituiscono possibili casi di Specifica informazione rilevante per tutti gli Strumenti finanziari le informazioni riferite a:

- a. riduzione del Common *Equity Tier 1* ratio al di sotto del requisito SREP stabilito per il Gruppo;
- b. cambiamenti della società di revisione diversi da quelli conseguenti al termine prestabilito dell'incarico, giudizi negativi o con rilievi rilasciati da quest'ultima;
- c. operazioni o variazioni dei diritti riguardanti specifiche classi di Strumenti Finanziari.

Casi di Specifiche informazioni rilevanti solo per le azioni di Banca Mediolanum

Ferma restando la valutazione caso per caso della rilevanza delle singole situazioni, come indicato nel paragrafo 3.1.1., al fine di meglio gestire l'attività di segnalazione delle informazioni da parte delle FOCIP, per ciascuno dei due *cluster* di informazioni descritti al paragrafo 3.1.1. sono state individuate delle soglie indicative di materialità collegate alle operazioni oggetto dell'informazione, come di seguito indicato:

- operazioni determinanti plusvalenze/minusvalenze almeno pari al 10,0% dell'utile di *budget* consolidato approvato dalla Società per l'anno corrente;

- operazioni aventi controvalore almeno pari al 2,50% del patrimonio netto consolidato riportato nell'ultima situazione contabile approvata dalla Società.

Tali soglie di materialità, da stimare con il coinvolgimento della Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio, sono da considerarsi indicative: non determinano necessariamente la segnalazione di alcuna Specifica Informazione Rilevante alla FGIP (ad esempio, se l'informazione è già pubblica o non si ritiene che, in ogni caso, possa assumere natura privilegiata), né va escluso *a priori* che anche al di sotto di tale soglia una informazione possa avere altri criteri di rilevanza per essere segnalata alla FGIP.

Casi di Specifiche informazioni rilevanti solo per gli strumenti finanziari di debito

Ferma restando la valutazione caso per caso della rilevanza della singola fattispecie, costituisce un possibile caso di Specifica informazione rilevante solo per gli strumenti finanziari di debito, la modifica delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti di debito interessati, le operazioni di buy-back, le variazioni di *rating*, l'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti, la variazione del rapporto di indebitamento della Società o l'emissione di nuovi strumenti obbligazionari.

Condizioni che concorrono all'individuazione di Specifiche informazioni rilevanti

Fermi restando i criteri sopra elencati nonché, in linea generale, le indicazioni contenute nelle Linee Guida Consob, costituiscono ulteriori condizioni che concorrono a individuare le Specifiche informazioni rilevanti:

- 1) impatto sulle attività *core*: quanto più l'informazione fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico della Società e del Gruppo tanto più è probabile che il dato possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- 2) stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione: tanto più un progetto è in fase avanzata, tanto più è probabile che l'informazione che lo riguarda possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- 3) situazioni di fatto nell'ambito di processi prolungati: la realizzazione di alcune tappe intermedie rende maggiormente probabile che l'informazione relativa al più ampio processo possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- 4) studi di fattibilità affidati a consulenti esterni: nei casi in cui, ad esito di un processo interno, dovesse esser deciso di selezionare uno o più consulenti esterni per la valutazione della fattibilità di un progetto, dovrebbe, allora, essere più probabile che tale progetto/processo possa assumere in un secondo momento natura privilegiata;
- 5) impatto sulle informazioni già rese pubbliche da Banca Mediolanum.

Tali condizioni singolarmente considerate non sono sufficienti a qualificare l'informazione come Specifica informazione rilevante, e devono essere considerate nell'ambito del contesto informativo in cui la FGIP effettua tale valutazione.

In linea generale, la qualificazione dell'informazione quale Specifica informazione rilevante è necessaria quando, con riferimento ad operazioni potenzialmente rilevanti, ad esito di primi contatti o di un'analisi preliminare si addivene ad una fase di maggiore concretezza, indipendentemente dalla circostanza che il progetto/evento verrà effettivamente a realizzarsi. Ciò avviene ad esempio, in caso di:

- conferimento di un incarico per la valutazione della fattibilità economica e/o legale ad uno o più consulenti esterni;

- stipulazione di accordi di riservatezza;
- sottoscrizione di un *memorandum of understanding* o di lettere di intenti o offerte su progetti in corso di negoziazione, quando si tratti di documenti non vincolanti;
- ricezione di un'offerta non vincolante.

3.1.3 MONITORAGGIO DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI

Al fine di monitorare la circolazione delle Specifiche informazioni rilevanti all'interno della Società o del Gruppo, per ciascuna Specifica informazione rilevante, sono identificate le persone che hanno accesso alla stessa in apposita sezione della RIL.

La RIL è pertanto un presidio di segregazione delle informazioni, attivata nella fase prodromica alla formazione dell'Informazione Privilegiata, che di regola precede la registrazione nell'Insider List.

La RIL, in conformità alle Linee Guida Consob, viene gestita seguendo le modalità previste per l'Insider List (cfr. paragrafo 3.2) con gli opportuni adattamenti che consentano di monitorare le persone che hanno accesso alla Specifica informazione rilevante.

3.1.3.1 ATTIVAZIONE DELLA RIL

Una volta individuata una Specifica informazione rilevante in base ai criteri quantitativi e/o qualitativi (cfr. paragrafo 3.1.2), la FGIP attiva una apposita sezione della RIL tramite la Divisione Affari Societari censendo la Specifica informazione rilevante e i dati identificativi delle persone che, sulla base dei riscontri disponibili, in particolare quelli rivenienti dalle FOCIP, risultano essere a conoscenza dell'informazione e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso all'informazione, quali consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito.

A seguito della validazione della sezione della RIL, i soggetti iscritti ricevono una comunicazione dalla Divisione Affari Societari che li informa di tale inclusione e ricorda gli obblighi e i divieti connessi a tale iscrizione.

La FGIP aggiorna nel continuo la specifica sezione della RIL tramite la Divisione Affari Societari con i dati identificativi delle persone che, sulla base dei riscontri disponibili, in particolare quelli rivenienti dalle FOCIP, le risultano essere venuti a conoscenza della Specifica informazione rilevante.

La FGIP viene informata dalle FOCIP sulla sussistenza e sull'evoluzione delle singole Specifiche informazioni rilevanti. La FGIP monitora nel continuo la specifica sezione della RIL al fine di: a) adottare misure di contenimento dell'operatività delle persone/strutture aziendali coinvolte nel processo oppure istituire un'apposita sezione dell'Insider List nel caso in cui dovessero concretizzarsi le condizioni per il riscontro di una Informazione Privilegiata (cfr. paragrafo 3.2) o in alternativa b) disporre la chiusura della Specifica informazione rilevante e della sezione della RIL associata al venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l'attivazione.

3.1.4 RILEVAMENTO DEL CARATTERE PRIVILEGIATO

Per stabilire se una Specifica informazione rilevante, individuata secondo i criteri di cui al paragrafo 3.1.2, abbia assunto natura di Informazione Privilegiata, la FGIP valuta la

sussistenza di quattro condizioni:

- a) l'informazione deve concernere Banca Mediolanum, le Società del Gruppo, o i rispettivi Strumenti Finanziari;
- b) l'informazione non deve essere stata resa pubblica;
- c) l'informazione, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari;
- d) l'informazione deve avere carattere preciso.

Tra le condizioni che determinano la natura privilegiata di una informazione, il carattere preciso rappresenta l'elemento decisivo per l'individuazione del momento in cui la Specifica informazione rilevante diviene Informazione privilegiata. Un'informazione ha carattere preciso quando:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato, che è teso a realizzare o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di tale processo collegate alla realizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate di per sé come informazioni di carattere preciso. Una tappa intermedia di eventi/circostanze a formazione progressiva, peraltro, costituisce essa stessa una Informazione Privilegiata solo se soddisfa di per sé le condizioni previste per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate.

Possono assumere natura privilegiata anche le informazioni relative a fatti verificatisi ma non ancora formalizzati e/o definitivamente ufficializzati, quali ad esempio le decisioni e/o gli accordi sottoposti alla ratifica di un altro organo societario ovvero relativi a fasi di realizzazione di progetti complessi, qualora si tratti di informazioni in sé *price sensitive* perché comunque presentano carattere preciso e, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi.

In linea generale, la qualificazione dell'informazione quale Informazione Privilegiata deve avvenire quando si può ragionevolmente ritenere che il progetto/evento si verificherà e indipendentemente dalla circostanza che l'evento verrà effettivamente a concretizzarsi. Ad esempio, è in genere necessario qualificare un'informazione quale Informazione Privilegiata quando:

- l'Amministratore Delegato decide di sottoporre al Consiglio di Amministrazione una proposta di delibera relativa ad un progetto definito (anche se suscettibile di ulteriori affinamenti);
- viene formalizzata l'assunzione verso una controparte di un impegno vincolante su operazioni in corso di negoziazione che contenga elementi sufficientemente precisi e definiti per dimensione, controvalore, tempi di conclusione dell'operazione, anche se subordinato all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ha luogo l'anticipazione in via riservata da parte di un'Autorità di vigilanza o altra Autorità amministrativa di una comunicazione formale di fatti o notizie aventi - per l'entità del loro impatto in relazione alla situazione economico-patrimoniale del Gruppo - natura privilegiata ed in attesa di comunicazione al pubblico (ad esempio esiti di

ispezioni, sanzioni, stress test, ecc.).

È possibile che una informazione acquisti natura di Informazione Privilegiata in un momento imprevedibile, quindi senza che la stessa sia stata precedentemente identificata quale Specifica informazione rilevante da parte della FOCIP. In questi casi, la struttura che per prima individua l'Informazione Privilegiata deve segnalare immediatamente la stessa alla FGIP al fine di attivare i necessari presidi di prevenzione degli abusi di mercato indicati nei paragrafi successivi.

Non costituiscono di regola Informazioni Privilegiate, quantunque debbano essere obbligatoriamente rese note al mercato mediante l'utilizzo dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate e di stoccaggio centralizzato, quelle aventi natura di pura notifica di adempimenti, quali a titolo di esempio: gli annunci di disponibilità di documenti societari, gli avvisi riguardanti l'esercizio di diritti societari, la pubblicazione del calendario degli eventi societari, la comunicazione dell'esito delle delibere assembleari, la formalizzazione dell'intervenuta variazione del capitale sociale, la presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, la comunicazione delle operazioni effettuate da soggetti rilevanti ai sensi della normativa sull'*internal dealing*.

3.2 GESTIONE DELL'INSIDER LIST

A seguito della segnalazione da parte della FOCIP di evoluzioni significative di eventi/progetti in relazione ai quali è stata già attivata una RIL o, se del caso, in fase di prima segnalazione di un'Informazione Privilegiata da parte della FOCIP, la Divisione Affari Societari supporta la FGIP nella valutazione della sussistenza delle condizioni per attivare una apposita sezione dell'Insider List, dopo aver qualificato la natura dell'informazione come privilegiata.

In tal caso, la FGIP ove ne ricorrano i presupposti, e cioè soltanto qualora l'informazione sia qualificata come privilegiata, richiede alla Divisione Affari Societari di attivare una apposita sezione dell'Insider List inserendo i nominativi delle persone che sono a conoscenza dell'Informazione Privilegiata in questione. Ove l'informazione sia stata precedentemente qualificata quale Specifica informazione rilevante, non tutti i soggetti iscritti nella relativa sezione della RIL dovranno essere necessariamente iscritti nella sezione dell'Insider List relativa all'evoluzione del medesimo progetto/evento, ma solo coloro che sono a conoscenza degli sviluppi del progetto/evento che hanno fatto sorgere l'esigenza di attivare la specifica sezione dell'Insider List.

Con riguardo al formato, alle caratteristiche, al contenuto e all'aggiornamento dell'Insider List, trovano applicazione le indicazioni di cui all'art. 18 MAR e al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210¹ ovvero le diverse o ulteriori indicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

A seguito della validazione della sezione dell'Insider List, i soggetti iscritti ricevono una comunicazione dalla FGIP che li informa degli obblighi e dei divieti connessi a tale iscrizione, in particolare quelli connessi alle restrizioni all'operatività sugli Strumenti Finanziari emessi da Banca Mediolanum.

La Divisione Affari Societari, dietro indicazione della FGIP, aggiorna nel continuo l'Insider List inserendo tramite l'apposita procedura informatica, o metodi equipollenti, i dati identificativi delle persone che, sulla base dei riscontri disponibili, le risultano essere venuti a conoscenza dell'informazione e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque

¹ Fino all'entrata in vigore di tale Regolamento, trova applicazione quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

L'apposita sezione dell'Insider List deve essere aperta anche nel caso in cui si decida di non ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata. In tal caso, risulteranno iscritti nella sezione dell'Insider List i soggetti che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata comunicata al pubblico.

La FGIP monitora la sezione dell'Insider List validata e valuta se sussistono le condizioni per potere eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico della relativa Informazione Privilegiata, secondo le modalità disciplinate nel paragrafo 3.3.1 del presente Regolamento. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, contestualmente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

Laddove non sussistano le condizioni per ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, la FGIP comunica al pubblico l'informazione medesima secondo le modalità disciplinate nel paragrafo 3.5 del presente Regolamento e procede alla chiusura della sezione dell'Insider List. Viceversa, nel caso in cui si decida di ritardare la comunicazione al pubblico e al fine di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata, la sezione dell'Insider List rimarrà attiva fino alla successiva comunicazione al pubblico.

Nel caso in cui un'informazione cessi di avere natura privilegiata, la FGIP indica tale circostanza, disponendo la chiusura dell'apposita sezione dell'Insider List e che venga data la conseguente informativa alle persone ivi iscritte.

Inoltre, ogni dipendente o esponente aziendale di Banca Mediolanum e delle altre Società del Gruppo che ritiene, per quanto a sua conoscenza, di aver acquisito Informazioni Privilegiate, in ragione dell'attività svolta o ruolo ricoperto, è tenuto a darne comunicazione alla Divisione Affari Societari, che ne informerà la FGIP.

I dati relativi ai soggetti iscritti nell'Insider List sono conservati per 5 (cinque) anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Viene garantito alla Funzione Compliance l'accesso alle sezioni chiuse dell'Insider List, per le quali il processo di pubblicazione o caducazione si è concluso, al fine di effettuare le opportune verifiche "ex post".

La FGIP trasmette senza indugio all'Autorità di Vigilanza competente l'Insider List o parti di essa ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso. A tal fine, la FGIP utilizza l'indirizzo consob@pec.consob.it (ove la richiesta provenga da Consob) o l'eventuale altro indirizzo segnalato dall'Autorità competente seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.

3.3 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nei seguenti paragrafi vengono descritte le fasi di processo collegate alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate.

3.3.1 RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.3.1.1 CONDIZIONI PER RITARDARE LA PUBBLICAZIONE

In presenza di una Specifica informazione rilevante che ha assunto natura privilegiata, la FGIP valuta se sussistano le condizioni per poterne ritardare la comunicazione al pubblico.

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, tale valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, contestualmente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione, secondo i criteri e le modalità descritti nei paragrafi 3.4 e 3.5 del presente Regolamento.

In particolare, la Società può ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, al ricorrere delle seguenti condizioni previste dal Regolamento MAR (art. 17, paragrafo 4), nei termini ulteriormente specificati dall'ESMA (cfr. successivo capitolo 4):

- I. l'immediata comunicazione al pubblico pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- II. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- III. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Con riferimento alla capacità della Società di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, nel caso di attivazione della procedura di ritardo dell'informazione al pubblico, le FOCIP, ogni altra struttura organizzativa della Società o del Gruppo e ogni altro soggetto terzo a vario titolo coinvolto nella gestione dell'Informazione Privilegiata avranno cura di confermare alla FGIP che hanno adottato le misure più opportune per proteggerne la riservatezza, verificandone costantemente l'efficacia e impegnandosi a comunicare con immediatezza eventuali violazioni, in coerenza con le misure previste al paragrafo 3.6 del presente Regolamento.

La riservatezza dell'informazione non viene meno anche nel caso in cui l'informazione di cui è stata ritardata la comunicazione al pubblico sia trasmessa in modo selettivo a soggetti terzi a condizione che la persona che riceve le informazioni sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, par. 8, MAR e dal successivo paragrafo 3.4. In tal caso, e ove si tratti di soggetti diversi dalle Autorità di Vigilanza, la FOCIP comunica tali nominativi alla Divisione Affari Societari, che supporta la FGIP nell'inserimento nella apposita sezione dell'Insider List dei dati identificativi di soggetti terzi cui l'Informazione Privilegiata è stata trasmessa.

Resta fermo che la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata non può essere assunta nei casi in cui la Società non sia in grado di adottare efficaci misure che consentono di assicurare il mantenimento della riservatezza delle informazioni prima della loro divulgazione al mercato.

3.3.1.2 FORMALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA DECISIONE DI RITARDARE LA PUBBLICAZIONE

La FGIP una volta effettuate le analisi preliminari sulla sussistenza delle condizioni indicate nel paragrafo 3.3.1.1 del presente Regolamento con l'eventuale supporto delle funzioni interessate, decide se ritardare la divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. La decisione di ritardare l'informazione al pubblico, con l'indicazione delle motivazioni e di ogni altra circostanza utile a spiegare le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla normativa, deve essere formalizzata e registrata a cura della FGIP nell'apposita procedura informatica o avvalendosi di metodi equipollenti.

In particolare, nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, la Società utilizza una strumentazione tecnica (o metodologie equipollenti) che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti

informazioni:

1. data e ora (i) della prima esistenza dell'informazione, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e (iii) della probabile divulgazione dell'informazione da parte della Società;
2. identità delle persone che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni di ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata e (iv) della comunicazione all'Autorità di Vigilanza delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
3. prova del soddisfacimento delle condizioni per ritardare la pubblicazione delle informazioni, tra cui (i) l'esistenza di barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati e (ii) predisposizione di efficaci misure per la divulgazione immediata nei casi in cui venga meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

3.3.1.3 MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTONO DI RITARDARE LA PUBBLICAZIONE

La FGIP monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e se del caso, predispone una bozza di comunicato stampa da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle condizioni che consentono il ritardo.

La FOCIP informa la FGIP di ogni nuovo elemento che possa avere effetto sulla valutazione della sussistenza delle condizioni.

In pendenza della procedura di ritardo, restano fermi gli obblighi di aggiornamento continuo della corrispondente sezione dell'Insider List, come disciplinati nel paragrafo 3.2 del presente Regolamento.

3.3.1.4 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE A CONSOB

Al venir meno di una delle condizioni che consentono il ritardo, la FGIP comunica l'Informazione Privilegiata al mercato, con le modalità descritte al paragrafo 3.5 del presente Regolamento.

Immediatamente dopo la pubblicazione al mercato la FGIP comunica alla Consob che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo. Su richiesta dell'Autorità di Vigilanza la Società fornisce le informazioni relative alle motivazioni e a ogni altra circostanza utile a spiegare le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla normativa secondo quanto indicato dall'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento MAR. Nel redigere la comunicazione, la FGIP tiene altresì conto delle indicazioni eventualmente fornite dalla Consob.

Tale ultima comunicazione deve in particolare comprendere le seguenti informazioni: (i) identità della Società e denominazione sociale complete; (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società, (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali, (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo dell'annuncio divulgativo - numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione - data e ora della comunicazione al

pubblico), (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione. La comunicazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it indicando come destinatario "Divisione Mercati" e come oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

La notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico in quanto ha perduto il suo carattere privilegiato.

3.3.1.5 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CHE HANNO CARATTERE SISTEMICO

Al solo fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, la Società può ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni stabilite dall'art.17 paragrafo 5 e paragrafo 6 del MAR, nei termini ulteriormente specificati dall'ESMA (cfr. successivo capitolo 4):

- a) la comunicazione delle Informazioni Privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'Autorità competente ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

La FGIP valuta il ricorrere delle condizioni di ritardo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) e notifica a Consob o alla diversa Autorità competente, l'intenzione di ritardare la comunicazione. La notifica fornisce evidenza che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte.

Qualora Consob non autorizzi il ritardo, la FGIP attiva la procedura descritta al paragrafo 3.5 del presente Regolamento per la comunicazione al pubblico.

Se la Consob autorizza il ritardo la FGIP formalizza e registra la decisione di ritardare la pubblicazione nelle modalità descritte nel paragrafo 3.3.1.2, e monitora nel continuo il permanere delle condizioni del ritardo, anche tramite specifiche richieste di aggiornamento alle FOCIP coinvolte. Le FOCIP aggiornano a loro volta la FGIP in relazione all'emergere di ogni nuovo elemento che possa avere effetto su tale valutazione.

Al venir meno di una delle condizioni che consentono il ritardo, la FGIP attiva la procedura descritta al paragrafo 3.5 del presente Regolamento per la comunicazione al pubblico.

3.4 COMUNICAZIONE SELETTIVA

3.4.1 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI

Le strutture competenti della Società possono comunicare le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di soggetti terzi:

- ❑ revisori legali della Società o del Gruppo, nel contesto delle attività di revisione;
- ❑ consulenti legali, fiscali e finanziari, prestatori di servizi e altri soggetti, specificamente incaricati di assistere la Società o il Gruppo per le attività cui le informazioni si riferiscono;
- ❑ controparti negoziali, relative ad operazioni cui le informazioni si riferiscono o nel cui

contesto le informazioni devono essere trattate, ove occorra;

- Autorità di Vigilanza bancaria o di mercato, e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o Autorità amministrativa o gestore del mercato, ove richiesto dalla normativa o dai regolamenti applicabili o dall'Autorità competente, ovvero comunque opportuno nel contesto delle attività cui le informazioni si riferiscono.

In tali casi, le strutture della Società stipulano preventivamente con i destinatari delle Informazioni Privilegiate accordi di riservatezza – ove i destinatari non siano già sottoposti a vincoli di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale – e si attivano per inserire i nominativi dei medesimi nell'apposita sezione dell'Insider List.

La FGIP valida la sezione dell'Insider List richiamando l'attenzione dei destinatari delle Informazioni Privilegiate circa i divieti di:

- a) acquistare o vendere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, gli Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono nonché annullare o modificare un ordine concernente gli Strumenti Finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- b) raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari;
- c) comunicare Informazioni Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio dell'occupazione, della professione o della funzione.

3.4.2 DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE

In ogni caso in cui la FGIP ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza disposto in relazione a situazioni di comunicazione selettiva, si attiva ai fini di stabilire la pubblicazione tempestiva delle Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente Banca Mediolanum o Società del Gruppo.

Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi al presente Regolamento, la FGIP provvede alla comunicazione, tramite SDIR, di tali Informazioni Privilegiate:

- simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e
- tempestivamente rispetto a quando la FGIP abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione nel caso di divulgazione non intenzionale.

3.5 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI ALTRE INFORMAZIONI

Il presente paragrafo si applica alle Informazioni Privilegiate che riguardino direttamente Banca Mediolanum e le Società del Gruppo.

In presenza di una Specifica informazione rilevante che ha assunto natura privilegiata, la FGIP valuta se sussistano le condizioni per poterne ritardare la comunicazione al pubblico, con le modalità disciplinate nel paragrafo 3.3.1. Laddove le analisi preliminari escludano la decisione di ritardare la pubblicazione, la FGIP comunica al pubblico quanto prima possibile l'informazione divenuta privilegiata, come di seguito dettagliato.

3.5.1 PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La comunicazione di Informazioni Privilegiate alle Autorità di Vigilanza e al mercato – nonché, ove richiesto, ai gestori del mercato – deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia, entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una adeguata valutazione dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR o ai media.

Il processo di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate di cui le strutture della Società vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli definito dalla Società all'interno dell'Ordinamento dei Servizi.

Il processo riguarda la divulgazione al mercato delle Informazioni Privilegiate per il Gruppo, ossia che si riferiscano a:

- i. circostanze *price sensitive* che ricadano nella sfera di attività della Società;
- ii. circostanze *price sensitive* che ricadano nella sfera di attività delle Società Controllate e che abbiano effetti rilevanti sul Gruppo.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ❑ individuazione delle Informazioni Privilegiate secondo i criteri e le modalità previsti rispettivamente nei paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Regolamento;
- ❑ predisposizione ed approvazione del comunicato da diffondere al mercato;
- ❑ attestazione da parte del Dirigente Preposto, ai sensi dell'art. 154-bis TUF, qualora le comunicazioni abbiano per oggetto informazioni di natura contabile;
- ❑ comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

Relativamente agli aspetti connessi alle comunicazioni al pubblico:

- ❑ in presenza di circostanze *price sensitive* che riguardino deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le relative comunicazioni al mercato sono approvate dalla FGIP;
- ❑ qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni di natura contabile, il Dirigente Preposto effettua le verifiche necessarie ed appone l'attestazione prevista ai sensi dell'art. 154-bis del TUF;
- ❑ qualora le Informazioni Privilegiate si riferiscano a circostanze che ricadono nella sfera di attività delle Società Controllate, il Presidente dell'organo amministrativo, l'organo delegato e/o la Direzione Generale di ciascuna Società Controllata hanno la responsabilità dell'individuazione e della segnalazione delle stesse, con l'onere di contattare tempestivamente la FGIP per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico;
- ❑ la FGIP predispone, con il coinvolgimento del Settore Investor Relations e Media Relations, i comunicati stampa relativi ad Informazioni Privilegiate per il Gruppo, elaborando a tal fine modelli di comunicato che, di regola, sono utilizzabili per le varie tipologie di Informazione Privilegiata, al fine di semplificare il procedimento di redazione dei comunicati ed assicurare la loro tempestiva diffusione al pubblico.

I comunicati stampa relativi ad Informazioni Privilegiate devono essere redatti conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia, nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione. In particolare, il requisito della correttezza può intendersi soddisfatto in presenza di un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato; la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari; per parità di accesso si intende

l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari.

Tali comunicati vengono diffusi - previa autorizzazione degli organismi aziendali competenti - con le modalità previste dalle applicazioni disposizioni normative o regolamentari dalla Divisione Affari Societari; che altresì provvede tempestivamente alla pubblicazione di tali comunicati sul sito *internet* della Società ed eventualmente, laddove richiesto, alla trasmissione ai gestori del mercato. Il sito *internet* della Società consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate, senza discriminazioni e gratuitamente, in una sezione facilmente individuabile. Al momento della pubblicazione, viene indicata la data e l'ora della divulgazione dell'Informazione Privilegiata. La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno cinque anni le Informazioni Privilegiate che ha reso note al pubblico, le quali vengono presentate in ordine cronologico.

3.5.2 STRUTTURE COMPETENTI ALLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

Sono deputati alle comunicazioni del Gruppo al pubblico - intendendosi per comunicazioni le dichiarazioni, le interviste, le conferenze stampa, i comunicati stampa, gli articoli sugli organi di stampa, la diffusione di informazioni anche pubblicitarie e di documenti – le FGIP e le strutture autorizzate dalle stesse, nonché le altre persone e strutture del Gruppo autorizzate.

Investor Relations, ha in particolare la responsabilità della gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali al fine della divulgazione di informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo assicurandone l'omogeneità anche nelle ipotesi in cui la diffusione avvenga tramite *internet*, nel rispetto – ove applicabile – della procedura per la diffusione di Informazioni Privilegiate di cui al presente Regolamento. Nel caso in cui, in occasione di incontri con la comunità finanziaria e/o *analyst presentation* da parte della Società, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto della predetta procedura, la Società provvede senza indugio alla predisposizione e alla diffusione del comunicato stampa secondo detta procedura.

Le richieste di interviste da parte di organi di stampa e altri mezzi di comunicazione sono sottoposte alla valutazione del Settore Media Relations; le interviste sono condotte alla presenza di addetti del Settore Media Relations, che provvederanno preventivamente a concordare i contenuti con l'intervistato. Il Settore Media Relations provvede, se del caso, ad informare la FGIP ai fini di un efficace coordinamento dei rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, dei previsti contenuti dell'intervista che verrà rilasciata, al fine di valutare il possibile configurarsi di una diffusione di Informazioni Privilegiate e quindi l'opportunità di dare comunque seguito all'intervista in termini da garantire comunque conformità con il presente Regolamento. Nel caso in cui, nell'ambito di interviste o conferenze stampa, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto della predetta procedura, Media Relations informa tempestivamente la FGIP affinché la Società provveda senza indugio all'attivazione di una sezione dell'Insider List e alla predisposizione e alla diffusione del comunicato stampa secondo il presente Regolamento.

Il Settore Media Relations provvede, se del caso, ad informare il Settore Investor Relations ai fini di un efficace coordinamento dei rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali dei previsti argomenti che verranno trattati in occasione di incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, al fine di valutare il possibile configurarsi di una diffusione di Informazioni Privilegiate e quindi l'opportunità di dare comunque seguito alla diffusione di tali informazioni peraltro nel rispetto del presente Regolamento. Nel caso in cui, in occasione di incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto della predetta procedura, la Direzione Risorse Umane informa tempestivamente il Settore Investor

Relations affinché la Società provveda senza indugio alla predisposizione e alla diffusione del comunicato stampa secondo il presente Regolamento.

3.5.3 RICHIESTE DI COMUNICAZIONI AL MERCATO DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Nel caso in cui la Consob richieda alla Società che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico, Investor Relations, provvede a predisporre - con l'ausilio delle FOCIP interessate in ragione delle notizie e dei documenti da fornire - una bozza della comunicazione al pubblico, che sottopone poi all'esame della FGIP. La definizione e la diffusione di tale comunicazione è assicurata in conformità alla procedura regolata nel paragrafo 3.5.1 del presente Regolamento. Analogamente, per quanto possibile, si procederà nel caso in cui la richiesta da parte della Consob venga rivolta alla Società in quanto detentrica di una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF o partecipante ad un patto previsto dall'art. 122 TUF. Con il medesimo procedimento si dovrà inoltre decidere in relazione alla presentazione di eventuali reclami alla richiesta Consob.

In presenza di richieste di altre comunicazioni al mercato formulate da parte di Autorità, o di Borsa Italiana S.p.A. o altro gestore del mercato, o comunque previste dalle applicabili disposizioni normative o regolamentari, la FGIP provvede a predisporre - con l'ausilio delle FOCIP interessate in ragione delle notizie e dei documenti da fornire - una bozza della comunicazione al pubblico. Si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura disciplinata nel presente Regolamento.

3.6 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO E RESTRIZIONI OPERATIVE

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento MAR, e nel rispetto del Codice di Comportamento, la Società si dota di ulteriori misure volte a mantenere la riservatezza e la protezione dei flussi informativi delineati nell'ambito del processo di gestione delle Informazioni Privilegiate descritto nel presente Regolamento.

3.6.1 PRINCIPI GENERALI E MISURE DI RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Comportamento, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti ed i dipendenti e collaboratori della Società e delle Società Controllate, sono tenuti ad osservare un generale dovere di riservatezza nella gestione delle informazioni e dei dati concernenti la Società e le sue Controllate, o comunque acquisite nello svolgimento del loro ufficio, preservando in particolar modo la gestione delle informazioni aventi natura riservata.

Data la delicatezza delle fasi prodromiche alla pubblicazione dell'Informazione Privilegiata va pertanto assicurato il rispetto di un regime di riservatezza per tutti quei dati e quelle notizie che, ancorché non ancora oggetto di un corrente obbligo di comunicazione al pubblico, siano potenzialmente in grado di influire sul corso di mercato degli strumenti finanziari emessi dalla Società e dalle sue Controllate, quali appunto le Specifiche informazioni rilevanti ovvero le Informazioni Privilegiate oggetto di procedura di ritardo ai sensi del par. 3.3.1 del presente Regolamento. Sino al momento della loro comunicazione al pubblico, è fatto pertanto divieto a tutti i soggetti aventi accesso a Specifiche informazioni rilevanti e/o Informazioni Privilegiate:

- i. di trasmetterle a persone, strutture ed uffici della Società o di Società controllate non

aventi attuale ed effettiva necessità di venirne a conoscenza per motivi giustificati dall'attività svolta. In particolare, tutti i soggetti aventi accesso a Specifiche informazioni rilevanti e/o Informazioni Privilegiate devono costantemente ispirare le proprie scelte organizzative e i conseguenti comportamenti operativi al c.d. principio del “*need to know*”, che implica una circolazione di informazioni riservate tra le strutture che svolgono le diverse attività (all'interno della medesima entità societaria o tra le diverse Società del Gruppo) solo ove si configuri la necessità di coinvolgere più strutture nella esecuzione o strutturazione del progetto/evento sotteso alla Specifica informazione rilevante;

- ii. di comunicarle a soggetti terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio e, in ogni caso, quando questi non siano tenuti al rispetto di un obbligo, documentabile, di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, dovendosi provvedere, per quanto riguarda in particolare i rapporti con le controparti negoziali alla tempestiva sottoscrizione di specifici accordi di confidenzialità. In ogni caso la comunicazione selettiva a soggetti terzi delle Specifiche informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è consentita soltanto nel rispetto di tutte le cautele e misure atte ad evitarne una impropria circolazione interna ed esterna (cfr. paragrafo 3.6.2). Laddove venissero violati tali divieti la Società dovrà dare integrale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente in caso di divulgazione non intenzionale.

3.6.2 SPECIFICHE MISURE DI RISERVATEZZA

Al fine di mitigare il rischio di utilizzo improprio di Specifiche informazioni rilevanti e Informazioni Privilegiate, oltre alle misure di segregazione disciplinate nei paragrafi 3.3.1 e 3.5 del presente Regolamento, le strutture della Società coinvolte (sia in via principale che secondaria) nella trattazione delle informazioni medesime assicurano che siano adottate almeno le seguenti misure di protezione, elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) al momento della attivazione di una nuova sezione della RIL, la FGIP assegna alla stessa un codice convenzionale, che dovrà essere utilizzato nell'oggetto e nel testo delle comunicazioni successive che trattano l'argomento come modalità di identificazione cifrata; a tal fine la FGIP si avvale del supporto della DAS;
- b) nessuna Specifica informazione rilevante deve essere trasmessa agli addetti delle FOCIP se tale trasmissione non viene preventivamente autorizzata dal Responsabile della FOCIP stessa che intende trasmettere l'informazione;
- c) la possibilità di accesso alle Specifiche informazioni rilevanti ed alle Informazioni Privilegiate deve essere circoscritta limitatamente alle persone che vi abbiano necessità di operare e di cui si provvede ad assicurare istantaneamente l'iscrizione nella relativa sezione della RIL o Insider List;
- d) quando la Specifica informazione rilevante è inserita in archivi condivisi (es. posta elettronica o archivi *one drive*), laddove possibile, deve essere usata una cifratura con *password*;
- e) in ogni caso è necessario provvedere all'iscrizione nella RIL di tutte le persone che hanno liberamente facoltà di accedere alla Specifica informazione rilevante senza ulteriore preventiva specifica autorizzazione, in conformità a quanto previsto dal par. 3.1.3;
- f) ogni addetto di struttura che venisse a conoscenza delle Specifiche informazioni rilevanti o Informazioni Privilegiate accidentalmente nel corso delle proprie attività deve segnalarlo immediatamente alla Divisione Affari Societari.

In linea generale, Banca Mediolanum e le Società del Gruppo prevedono misure di controllo per la gestione delle Specifiche informazioni rilevanti e Informazioni Privilegiate, ivi incluse barriere informative consistenti in regole e misure di separazione funzionale e logistica tra le strutture organizzative, anche ai sensi dell'art. 9 MAR (c.d. condotta legittima).

3.6.3 RESTRIZIONI OPERATIVE E PERSONALI

Fermi i principi e le misure di riservatezza di cui ai par. 3.6.1 e 3.6.2, in ragione del possesso di Specifiche informazioni rilevanti e/o Privilegiate, è fatto divieto alle persone iscritte in una Insider List di:

- acquistare o vendere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, gli Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono nonché annullare o modificare un ordine concernente gli Strumenti Finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Specifiche informazioni rilevanti e/o Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari;
- comunicare a terzi, al di fuori del normale esercizio dell'occupazione, della professione o della funzione, in violazione del presente Regolamento, le Specifiche informazioni rilevanti e/o Informazioni Privilegiate in proprio possesso.

In ottica prudenziale tali divieti si applicano anche agli iscritti nella RIL.

4 Il contesto normativo esterno

Per una complessiva visione dei riferimenti normativi se ne riporta nel seguito un elenco riassuntivo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato ed il modello delle notifiche trasmesse alle Autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche;

- ESMA 70-145-111: *Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)*;
- ESMA 70-159-4966: *MAR Guidelines - Delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision*;
- ESMA 70-156-2391: *MAR Review Report*;
- Testo Unico della Finanza (TUF) – D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi aggiornamenti;
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti);
- Linea Guida Consob in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate - ottobre 2017.

5 Le policy e la normativa interna di riferimento

Si riportano di seguito le principali fonti normative interne al Gruppo Mediolanum:

- Policy in materia di abusi di mercato (Market Abuse);
- Procedura di monitoraggio e gestione delle segnalazioni di ordini e operazioni sospette;
- Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*;
- Regolamento Divisione Affari Societari;
- Regolamento della Funzione Compliance;
- Ordinamento dei Servizi.

Allegato 1

Modello esemplificativo per la gestione dell'elenco delle “Tipologie di Informazioni Rilevanti” e relative FOCIP

		FOCIP	UNITA' ORGANIZZATIVE POTENZIALMENTE COINVOLTE																															
SOGLIA DI MATERIALITA' (se comunicate al pubblico avrebbero probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari)			GdA	AD	Collegio Sindacale	DG	Top Management Società Controllate	Funzione Internal Audit	Funzione Compliance	Funzione Antiriciclaggio	Funzione Risk Management	Direzione Affari Societari e Legali e Contenzioso	Direzione Affari Legali	Direzione Affari Societari	Direzione Pianificazione e Sviluppo Estero	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO)	Direzione Pianificazione, Controllo e Investor Relations	Direzione Amministrazione, Contabilità e Bilancio	Direzione Rete Commerciale	Direzione Carriera, Pianificazione e Organizzazione delle Risorse Umane	Direzione Asset Management Development	Direzione Wealth Management	Direzione Operations & ICT	Direzione Credito	Direzione Investment Banking	Direzione Innovation, Sustainability & Value Strategy	Direzione Comunicazione e Marketing Commerciale	Direzione Portafoglio Progetti & Sviluppo Organizzativo	Direzione Sviluppo Prodotti e Modello di Business	Direzione Risorse Umane	Direzione Procurement, Safety e Compliance Services			
Informazioni con impatto sui risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)																																		
Svalutazioni/rialutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio						X						FOCIP				X																		
Informazioni che l'emittente apprende nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) dalle autorità di vigilanza anche nel corso della fase di analisi			X	X	X	X						FOCIP	X			X	X																	
Procedure concorsuali						X						X	FOCIP																					
Contenzioso legale												X	FOCIP																					
Policy di distribuzione di dividendi												X	FOCIP																					
Uscita/Ingresso strutture rilevanti Consulenti Finanziari			X	X	X	X						X			X		FOCIP			FOCIP	X											X		
Eventi relativi all'erogazione del servizio (ad esempio interruzioni del servizio)				X		X																	FOCIP											
Informazioni con impatto su Patrimonio/ Capitale																																		
Assetti proprietari				X	X	X						X		FOCIP		X	X																	
Acquisizioni, fusioni, scissioni, etc.			X	X	X	X						X		FOCIP	X	X	X	X	X	X				X						X	X	X		
Operazioni sul capitale			X	X	X	X						X					FOCIP	X	X															
Operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building				X		X				X			X				FOCIP	X																
Acquisito o vendita di asset				X		X											FOCIP				X													
Ristrutturazioni e riorganizzazioni			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FOCIP	X	X	X
Composizione e vicende del management			X	X	X	X											X	X			X												FOCIP	
Accordi con nuovi partner/fornitori/consulenti										X	X																	X	X			FOCIP		
Emissione o modifica di strumenti finanziari			X	X	X	X				X		X				FOCIP	X	X														X		
Attività dei revisori				X	X	X				X						X	X		FOCIP															
Insolvenze di importanti debitori												X											X		FOCIP									
Ingresso in nuovi (o uscita da) mercati			X	X	X																X										X	FOCIP		
Atti notificati da autorità di vigilanza a seguito di ispezioni				X		X			FOCIP	X	X	X	X	X	X													X			X	FOCIP		
Vicende rilevanti riguardanti le controllate			X	X	X	X		FOCIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Eventi relativi ai prodotti distribuiti																	X	X														X	X	
Operazioni di funding - securitization				X		X				X						FOCIP	X																	
NOTA METODOLOGICA																																		
All'interno del documento che illustra le linee guida relative alla "gestione delle informazioni privilegiate" (pubblicato in data 13 ottobre 2017) la CONSOB ha definito una matrice nella quale, ad ogni tipologia di informazione, vengono associate più u.o.																																		
Sulla scia di questa impostazione, Banca Mediolanum ha declinato un'analoga matrice, nella quale vengono riportate le differenti tipologie di informazioni individuate, specificandone la fonte ("Linee Guida" CONSOB o ulteriori tipologie identificate da Banca Mediolanum)																																		
Per ogni tipologia di informazione vengono indicate tutte le strutture di Banca Mediolanum coinvolte nella "gestione" dell'informazione																																		
Per ogni tipologia di informazione viene indicata la FOCIP "principale" (ferme restando gli obblighi di tutte le FOCIP di effettuare la segnalazione)																																		
L'ownership è attribuita a livello apicale di Direzione/Divisione/Funzione coerentemente con la diffusione dei flussi informativi top-down normalmente adottata da Banca Mediolanum																																		

NOTA METODOLOGICA

- All'interno del documento che illustra le linee guida relative alla "gestione delle informazioni privilegiate" (pubblicato in data 13 ottobre 2017) la CONSOB ha definito una matrice nella quale, ad ogni tipologia di informazione, vengono associate più u.o.
- Sulla scia di questa impostazione, Banca Mediolanum ha declinato un'analoga matrice, nella quale vengono riportate le differenti tipologie di informazioni individuate, specificandone la fonte ("Linee Guida" CONSOB o ulteriori tipologie identificate da Banca Mediolanum)
- Per ogni tipologia di informazione vengono indicate tutte le strutture di Banca Mediolanum coinvolte nella "gestione" dell'informazione
- Per ogni tipologia di informazione viene indicata la FOCIP "principale" (fermo restando gli obblighi di tutte le FOCIP di effettuare la segnalazione)
- L'ownership è attribuita a livello apicale di Direzione/Divisione/Funzione coerentemente con la diffusione dei flussi informativi top-down normalmente adottata da Banca Mediolanum

Allegato 2

Esempio di processo attivazione Insider List per l'informazione "Variazione dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning ed earning surprise)"

Fase processo	CdA	A D	Collegio Sindacale	DG	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO)	- Divisione Pianificazione, Controllo e Investor Relations	- Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio
Fase 1 Predisposizione istruzioni per la produzione dei dati economici e patrimoniali						X	X
Fase 2 Caricamento dei dati economici e patrimoniali della società nell'applicativo di riferimento						X	X
Fase 3 Attivazione RIL							X
Fase 4 Predisposizione delle scritture contabili di consolidamento annuali e infrannuali							X
Fase 5 Predisposizione dei prospetti contabili e del bilancio di verifica					X		
Fase 6 Attivazione Insider List Informazioni privilegiate							X
Fase 7 Approvazione	X	X	X	X	X	X	X
Fase 8 Comunicazione al mercato		X			X	X	